

RG 1766/11

LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA

Sez. IV Civile

Riunita in Camera di Consiglio nelle persone di Sigg. Magistrati.

Dr. Marco Modena	Presidente
Dr. Marina Cicognani	Consigliere
Dr. Guido Federico	Consigliere rel

Sul reclamo ex art.26 l.f. proposto da
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
Osserva

IL CASO.it

Con il presente reclamo viene impugnato il decreto con cui il Tribunale di Bassano del Grappa ha revocato l'ammissione della società Lucente snc di Kuhar Marino & c. in liquidazione alla procedura di concordato preventivo;

risulta inoltre che a seguito di istanza di fallimento formulata dal Pubblico Ministero è stata fissata innanzi al Tribunale di Bassano del Grappa udienza prefallimentare per il giorno 2 settembre 2011 nei confronti della società debitrice;

secondo il recente orientamento della S.C, peraltro, dal tenore dell'art.173 comma 2 L.F. emerge chiaramente che, a conclusione del procedimento di revoca dell'ammissione al concordato, e se ne sussistono i presupposti processuali e sostanziali, viene emessa la sentenza di fallimento senza ulteriori adempimenti processuali, in quanto l'accertamento del tribunale, e correlativamente l'ambito di difesa del debitore, attengono ad una fattispecie complessa nella quale uno dei presupposti per la dichiarazione di fallimento è la revocabilità dell'ammissione al concordato. Unico è, anche sulla base dell'espressione letterale dell'art.173 comma 2 ("all'esito del *procedimento*"), il procedimento con cui il Tribunale provvede alla revoca dell'ammissione ed alla dichiarazione di fallimento ed esso non

appare frazionabile in autonomi sub-procedimenti di cui non si avverte la necessità stante la complementarietà delle questioni trattate e la possibilità per la debitrice di difendersi compiutamente nell'ambito del procedimento prefallimentare (Cass. Sez.I n.13818 del 23 giugno 2011);

deve pertanto ritenersi che se, come nella fattispecie in esame, il tribunale revoca il concordato senza contestualmente dichiarare il fallimento il decreto non è autonomamente reclamabile ed avverso tale provvedimento è unicamente esperibile il ricorso per cassazione ex art.111 Cost. ricorrendone le condizioni, fermo il reclamo avverso l'eventuale sentenza di fallimento;

e ciò anche in considerazione del fatto che da un lato la proposta di concordato ben può essere ripresentata, e che l'art.26 l.f. è richiamato dall'art.164 l.f. solo per i decreti del Giudice Delegato ma non per quelli del Tribunale.

IL CASO.it

Dichiara l'inammissibilità del reclamo.

Così deciso in Venezia il 30 agosto 2011

Si comunichi.

Il Presidente

Dott. Marco Modena

